

(N. 617-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

( D I F E S A )

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1950

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, trae la sua ragione di essere dalla situazione generale delle Forze armate e della Aviazione civile, quale fu esposta nella relazione del bilancio e nelle dichiarazioni del Ministro a commento del bilancio stesso. Fu lamentata allora la scarsità e lo stato di deperimento degli automezzi e la insufficienza delle officine, in particolare sottolineando la necessità assoluta di provvedimenti speciali per acquisto di automezzi per l'Arma dei Carabinieri. Per quanto riguarda l'Aeronautica, poi, fu unanime la lamentela di non aver ancora provveduto a dare un assetto non dico efficiente ma

almeno decente agli aeroporti più danneggiati e pur ancora necessari alla sicurezza della navigazione aerea, fino a che non saranno completati ed in piena efficienza i grandi aeroporti nazionali ed internazionali.

I capitoli 252 e 266, 247 e 253, 264 sono quelli dai quali si traggono gli elementi per le spese straordinarie di cui trattasi. È molto importante anche provvedere a continuare e possibilmente esaurire i lavori di bonifica dalle mine e dagli altri ordigni esplosivi, oggi disimpegnati dagli organi dell'Amministrazione della Difesa-Esercito (servizi di artiglieria e genio)

Per queste considerazioni vi proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:

lire 100.000.000 per viaggi, indennità di missione e altre speciali indennità al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacità;

lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi

di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale);

lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione d'impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;

lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costituire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.

## Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo 1 sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, rispettivamente previsti ai capitoli 247, 252, 253, 264 e 266.